



Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Vinovo
Area vigilanza

MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO Deliberazione della giunta comunale n. 13 del 12 febbraio 2020 – “Allegato 1”		
FASE	INIZIATIVA / ADEMPIMENTO	TEMPISTICHE per la PRESENTAZIONE
1	<p><u>Soggetto organizzatore</u>: presenta la documentazione con apposita modulistica a disposizione sul sito istituzionale relativamente al tipo di manifestazione che intende organizzare.</p> <p>La modulistica è reperibile al seguente link: http://www.comune.vinovo.to.it/it-it/servizi/vivere-il-tempo-libero-e-la-cultura-c/manifestazioni-temporanee-di-pubblico-spettacolo-493-33-1-54ce080a2961f711a3f60d3c0c84323f</p>	<ol style="list-style-type: none">30 giorni prima della data di inizio dell'evento, per gli eventi soggetti al regime autorizzatorio di cui agli articoli 68/69 e 80 del T.u.l.p.s., fatto salvo quanto riportato al successivo punto 5.3 giorni prima per le riunioni/eventi di cui agli artt. 18 e 25 del T.u.l.p.s. e 123 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.Per eventi assoggettati a SCIA è obbligatoria una preventiva comunicazione, anche al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 19 comma 4 del D.P.R. 616/1977 [vedere nota 1]<u>Per riconoscimento di agibilità di luoghi/impianti con capienza FINO A 200 persone</u>: 30 giorni prima della data di inizio dell'evento<u>Per riconoscimento di agibilità di luoghi/impianti con capienza SUPERIORE A 200 persone</u>: 40 giorni prima della data di inizio dell'evento (per consentire il rispetto delle tempistiche previste per la convocazione della commissione di vigilanza)
	<p><u>Documentazione da allegare:</u></p> <p>Alle istanze e/o S.C.I.A. deve essere sempre allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planimetria (in scala)- “Relazione tecnico-descrittiva e individuazione delle misure di sicurezza”- “Tabella per la classificazione del rischio (Safety)”	<p>Tempistiche stabilite come sopra, in relazione alla tipologia di evento (30 o 40 giorni prima della data di inizio dell'evento)</p>
<p>Il mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra non comporterà l'automatico diniego, restando nella valutazione della Pubblica Amministrazione la facoltà di esaminare ed autorizzare comunque l'evento.</p>		
<p>Le comunicazioni e/o gli atti autorizzativi emessi in esito ai procedimenti indicati nel presente “modello organizzativo” non escludono la necessità di acquisire altre autorizzazioni e/o concessioni eventualmente previste da specifiche norme (autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, autorizzazione in deroga ai limiti acustici, comunicazione al 118, SCIA Sanitaria, ecc...) [vedere nota 2]</p>		
2	<p><u>Valutazione comunale</u>: A prescindere dalla risultanza della “Tabella per la classificazione del rischio (Safety)”, qualora nella fase istruttoria si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, tali, per complessità e delicatezza, da richiedere un'analisi coordinata e integrata dei profili di <i>security</i> e di <i>safety</i>, il Sindaco o il Presidente della Commissione comunale di vigilanza, con il supporto degli uffici competenti, ne informa la Prefettura, per un eventuale esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, opportunamente integrato con la componente dei Vigili del Fuoco (in tal senso anche la nota della Prefettura di Torino prot. 001516 del 25.7.2018).</p> <p>Il Sindaco, altresì, valuterà l'adozione di apposita ordinanza (ai sensi degli articoli 50-comma 5 e 54-comma 4 del T.U.E.L.) per ulteriori prescrizioni e/o specifici divieti in materia di vendita e/o consumo di bevande in contenitori di vetro e/o in lattine.</p>	
3	<p>Nei casi in cui non è previsto un provvedimento autorizzativo espresso potrà comunque essere emesso un provvedimento con l'indicazione di eventuali ulteriori misure di sicurezza che il soggetto organizzatore sarà tenuto ad adottare, qualora, in sede di valutazione nella Fase 2, non fossero ritenute sufficienti quelle già indicate dallo stesso nel documento “Relazione tecnico-descrittiva e individuazione delle misure di sicurezza”</p> <p>Nei casi di emissione di provvedimento espresso per la realizzazione dell'attività di pubblico spettacolo o trattenimento, nello stesso saranno indicate le prescrizioni delle misure di sicurezza ritenute necessarie nell'interesse pubblico e per la pubblica incolumità.</p> <p>In carenza delle condizioni soggettive o oggettive previste dalla vigente normativa in materia sarà emesso un provvedimento di diniego (preceduto da comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990).</p>	

Nota 1	<p>La “<i>S.C.I.A.</i>”, prevista dal comma 1, ultimo periodo, degli articoli 68/69 del T.U.L.P.S., per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, deve essere comunque preceduta da una comunicazione (§), con le tempistiche indicate nella FASE 1 (30 giorni prima dell’evento), per consentire la preliminare valutazione comunale sulle necessarie misure di sicurezza, nonché sull’organizzazione dei servizi di vigilanza (FASE 2).</p> <p>(§) “<i>COMUNICAZIONE di svolgimento evento su area pubblica non soggetto al rilascio di specifica autorizzazione espressa</i>”</p>
Nota 2	<p>Il modello “<i>Richiesta autorizzazione per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo e / o trattenimento</i>”, al fine di attuare un processo di semplificazione, varrà anche come richiesta di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico destinato alla realizzazione dell’evento e come richiesta di emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione veicolare.</p>
Nota 3	<p>La modulistica è soggetta a modificazioni, in relazione a eventuali modifiche alla normativa di settore o in tema di semplificazione ovvero a seguito di intervenuti accordi della Conferenza Stato-Regioni-Enti locali per l’adozione di modulistica unificata.</p>